

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

***Parere sulla deliberazione di
riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4,
D.Lgs 118/2011***

L'organo di revisione

Dott. Marica Dalmonego

Dati del Revisore unico

MARICA DALMONEGO

VIA BRENNERO N. 52 – 38122 TRENTO

TEL. 0461/822824

Fax 0461/822377

Posta elettronica m.dalmonego@studioghidoni.it PEC marica.dalmonego@pec.odctrento.it

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il sottoscritto Revisore dott.ssa Marica Dalmonego

- Ricevuta la proposta di deliberazione della Commissione Amministratrice relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4, D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e 2023-2025, con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni da effettuare per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 e per la variazione di bilancio 2022-2024 e 2023-2025, allegati alla predetta proposta deliberativa;

premesse che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

visto che:

- con deliberazione n. 20 di data 28.12.2021 l'Assemblea ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011
- con deliberazione n. 8 di data 27.12.2022 l'Assemblea ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza del medesimo D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebiti o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che ciascun servizio, in coordinamento con l'Ufficio ragioneria, ha effettuato i dovuti approfondimenti sui residui attivi e passivi al fine di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria.

Esaminata la proposta deliberativa richiamata in premessa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, dalle quale emerge quanto segue:

Risultanze residui attivi:

- residui attivi conservati: € 1.014.310,52
- residui attivi eliminati: € 0,50

Risultanze residui passivi:

- residui passivi conservati: € 426.240,44
- residui passivi eliminati: € 76.375,00

Emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di ulteriori spese già impegnate, ma non esigibili alla data del 31.12.2022, per complessivi € 188.154,47, coperte da corrispondente rideterminazione del fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2023

Considerato che:

- il bilancio di previsione 2023-2025 risulta già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri
- si rende necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2023-2025, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;
- al fine di reimputare i movimenti cancellati, è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2022-2024, nonché del bilancio di previsione 2023-2025;
- le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera della Commissione che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Considerato che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022 e la conseguente variazione di bilancio 2022-2024 e 2023-2025 rispettano la vigente normativa sopra richiamata;

Verificata:

- la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022;

- la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2022-2024 e 2023-2025;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla proposta di deliberazione rispettivamente dal Direttore dott. Maurizio Fraizingher e dalla Collaboratrice Amministrativa rag. Elga Speranza;

Ritenuto pertanto di dover formulare il parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

ESPRIME

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni sopra esposte, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione della Commissione Amministratrice dell'Azienda Forestale Trento - Sopramonte avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lg. n. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione ai bilanci di previsione 2022-2024 e 2023-2025.

Trento, 17 aprile 2023

Il Revisore

dott.ssa Marica Dalmonego

